

DICHIARAZIONI

Le valute virtuali nel quadro RW

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE: LA GESTIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO FISCALE E LA TAX COMPLIANCE

[Scopri di più >](#)

Le valute virtuali sono utilizzate come **"moneta alternativa** a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall'Autorità monetaria; la loro circolazione si fonda su un principio di **accettazione volontaria** da parte degli operatori che decidono di utilizzarla ([risoluzione 72/E/2016](#)).

La valuta virtuale è la **rappresentazione digitale di valore**, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (**articolo 1, comma 1, lettera f, D.M. 13.01.2022**).

Tecnicamente le "valute virtuali" sono **stringhe di codici digitali** opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso **applicazioni software specifiche**. Pertanto, tali "valute" hanno natura esclusivamente " digitale" essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) e sono **conservate, generalmente, in "portafogli elettronici"** (c.d. *wallet*).

I *wallet* sono classificati in base a criteri diversi, tra i quali quelli più rilevanti si basano:

- sulla **tecnologia del mezzo di conservazione** (i.e. *paper, hardware, desktop, mobile, web*),
- sulla **connettività alla rete** dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. *hot wallet* e *cold wallet*) e
- sul **controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente** (*custodial/non custodial wallet*).

In sostanza, i *wallet* consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:

1. la **chiave pubblica**, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
2. la **chiave privata**, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli ([risposta 788/2021](#)).

Ai fini delle imposte sul reddito delle **persone fisiche che detengono valute virtuali** al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale **si applicano i principi generali** che regolano le operazioni aventi ad oggetto **valute tradizionali** ([risposta 788/2021](#)).

La [risoluzione 72/E/2016](#) fa riferimento in generale alle operazioni **“relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”** di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE.

Occorre pertanto considerare la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio degli investimenti e attività estere.

Sono obbligati alla presentazione del quadro le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta detengono, a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia** in base all'[articolo 4 D.L. 167/1990](#).

Tra le attività finanziarie interessate vi sono le **valute estere** ed i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** indipendentemente dalle modalità di alimentazione.

L'obbligo di monitoraggio **non sussiste per i depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro** ([articolo 2 L. 186/2014](#)). Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere **detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti**.

Sussiste l'**obbligo di monitoraggio anche con riferimento alla detenzione di valute virtuali** da parte dei predetti soggetti (indipendentemente dal valore massimo complessivo previsto per i conti correnti bancari) in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Le valute virtuali **non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)** dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti **esclusivamente di natura bancaria** ([circolare 28/E/2012](#)).

Nel caso in cui il contribuente **detenga il wallet** presso una Società italiana non sarà tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'Ivafe ([risposta 437/2022](#)).

Con riferimento specifico al **periodo di imposta 2021**, secondo le istruzioni per la compilazione del **Quadro RW**, approvate con Provvedimento prot. n. 30730/2022 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, va indicato **nella colonna 3 "codice individuazione bene"** il **codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali)**, **senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero"**.

Ai fini della compilazione di tale quadro, il **controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento**, deve essere determinato al **cambio indicato a tale data** sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.

La presentazione del quadro RW, insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2022, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, è **possibile** nei casi di esonero dalla dichiarazione stessa o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2022 **come quadro aggiuntivo**.

La sanzione applicabile alla mancata indicazione dei dati nel quadro RW, dettata dall'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), è **dal 3 al 15 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati; la misura della sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia con riferimento agli investimenti e attività negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** di cui al D.M. 04.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.05.1999 e al D.M. 21.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23.11.2001.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la **sanzione di euro 258**.